

Buoni pasto / L'imposta si riduce di sei punti

A tavola il Fisco è più generoso

Il regime fiscale dei buoni pasto, dal punto di vista dell'Iva, è controverso anche negli altri Stati europei. Il "buono" può essere considerato un mero strumento finanziario (come le carte di credito prepagate), data la possibilità di spenderlo secondo varie modalità e in diversi luoghi di utilizzo oppure un titolo di legittimazione a una prestazione di servizio, sia pure articolata, ma indirizzata a determinate persone con un contenuto definito.

Le incertezze "logiche" riguardano anche le aliquote Iva — dato che i servizi di mensa sono al 4%, mentre le somministrazioni nei pubblici esercizi sono al 10% — e il diritto di detrazione, ora nelle lettere e) ed f) dell'articolo 19-bis 1 (Dpr 633/72).

Si rese, pertanto, necessaria una disposizione di legge ad hoc, l'articolo 75, commi 3, 4 e 5 della legge 413/91, relativa ai «servizi sostitutivi di mensa», cioè ai buoni pasto. Venne innanzitutto chiarito che il pubblico esercizio emette ad aliquota 10% la fattura di addebito alla «società di emissione» (come la chiama ora il regolamento delle Attività produttive). Tale società non si occupa degli aspetti fiscali, salvo affermare — all'articolo 7, comma 3 — che il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'Iva (si veda anche «Il Sole-24 Ore» di ieri). Ma si tratta di una norma, come dice la rubrica, finalizzata a garantire il valore della prestazione, evitando che il pubblico esercizio chieda a parte l'Iva a chi usufruisce della somministrazione.

Le disposizioni del 1991 hanno stabilito che le società di emissione fatturano i buoni ad aliquota del 4%, con la conseguente generazione di un credito d'imposta strutturale, data la più elevata aliquota Iva in acquisto (il 10% addebitato dai pub-

blici esercizi e il 20% per gli altri acquisti di beni o servizi).

Viene infine stabilito che il datore di lavoro non può detrarre questo 4% di Iva, se il buono — come avviene di regola — è utilizzato in un pubblico esercizio. La detrazione compete solo per somministrazioni nelle mense aziendali o interaziendali. La possibile diversità tra valore facciale del buono rispetto al prezzo pagato dal datore di lavoro e a quello riconosciuto all'esercente — si tratta proprio dell'oggetto principale del nuovo regolamento — non modifica il regime dei buoni pasto. In questo senso si esprime la risoluzione 3 aprile 1996, n. 49/E.

La circolare 16 aprile 1992, n. 30, aveva precisato che le prestazioni supplementari a carico del dipendente scontano l'aliquota del pubblico esercizio, cioè il 10 per cento.

Il nuovo regolamento non contiene disposizioni di natura tributaria perché nessuna modifica in questo senso era prevista nella norma di riferimento, la legge 168/05. È tuttavia evidente che il corretto utilizzo dei buoni pasto, ora reso più stringente dalle caratteristiche e dalle modalità d'impiego, abbia una ricaduta fiscale indiretta, dato che il Fisco rinuncia a sei punti di Iva (tra il 10% addebitato dall'esercizio e il 4% addebitato al datore di lavoro) per prestazioni oggettivamente identiche, ma fruiti nel contesto del rapporto d'impiego.

Su quest'ultimo aspetto osserviamo che la disposizione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), sembra destinata a far recedere le Entrate da una recente interpretazione. Il regolamento stabilisce infatti che il buono può essere utilizzato nel corso della giornata lavorativa, anche se l'orario di lavoro non prevede la pausa per il pasto, mentre di parere contrario si era mostrata l'Agenzia con la risoluzione 153/E del 15 dicembre 2004.

RAFFAELE RIZZARDI